REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere- relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23733** del registro di segreteria, nei confronti di **Marcucci Marco**, consegnatario di beni mobili in servizio presso il **Comune di Grottammare (AP)** per l'esercizio finanziario **2016** (**conto n. 54540**), a seguito della relazione d'irregolarità, redatta dal magistrato istruttore dott. Giuseppe Vella; visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; assente l'agente contabile Marcucci Marco.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 576/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria,

dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale n. 54540 presentato da Marcucci Marco, consegnatario in servizio presso il Comune di Grottammare (AP) per l'esercizio finanziario 2016, ha rilevato che il conto non riguarda beni mobili per i quali il medesimo avesse un "debito di custodia" in senso tecnico, bensì vari beni costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente e verosimilmente in uso presso il Settore di pertinenza.

Il magistrato istruttore ha, pertanto, sottolineato che l'atto depositato non può essere qualificato come conto giudiziale perché privo dei requisiti minimi essenziali, idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

Oltre alla questione principale, nella relazione sono state indicate anche altre irregolarità formali:

- assenza del visto di regolarità sul conto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- carenza dell'atto di nomina dell'agente contabile;
- mancato rispetto dei termini per il deposito presso la Corte dei conti;
- omessa allegazione della relazione dell'organo di controllo interno.

Per tali motivi, il magistrato istruttore ha chiesto che sia sottoposta, preliminarmente, al giudizio del Collegio la tematica inerente all'ammissibilità e procedibilità del conto in questione e, qualora esso fosse ritenuto ammissibile, quella concernente la sua regolarità.

2. Con memoria depositata in data 23 gennaio 2025 si è costituito

in giudizio il Marcucci, evidenziando che il conto giudiziale era stato depositato a causa di un'errata interpretazione della normativa vigente; infatti, in base al D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, soltanto i consegnatari con "debito di custodia" (agenti contabili) sono obbligati a rendere il conto giudiziale, mentre i consegnatari con "debito di vigilanza" (agenti amministrativi) non sono tenuti a tale adempimento; d'altronde, il "debito di custodia" si configura relativamente alla gestione e movimentazione di appositi magazzini, mentre per i beni destinati all'utilizzo ordinario presso i singoli uffici non si determina un debito di custodia in senso tecnico.

Conseguentemente, il Marcucci, in qualità di consegnatario di beni mobili in uso ordinario all'ufficio cui era preposto, non era tenuto alla resa del conto giudiziale, che, pertanto, dovrebbe essere dichiarato improcedibile.

3. All'odierna udienza, assente l'agente contabile, il Pubblico Ministero ha chiesto che il presente giudizio di conto sia dichiarato improcedibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Orbene, ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del "consegnatario con debito di custodia" da quella del "consegnatario

con debito di vigilanza", figure che comportano obblighi differenti in relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti interessati.

In merito alla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza ed alle correlative responsabilità, si rinvia ai numerosi precedenti di questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare se il Marcucci avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione (nel qual caso sussisterebbero sia l'obbligo di custodia in senso tecnico che l'obbligo di resa del conto giudiziale) o se fosse un mero utilizzatore dei beni nell'ambito del Settore amministrativo di pertinenza (nel qual caso si configurerebbe un mero obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo).

In ipotesi di sussistenza di un debito di custodia, poi, occorrerebbe verificare se l'agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario (circostanza che obbligherebbe alla presentazione di un sub-conto, da allegare al conto dell'agente contabile principale ma non autonomamente alla Corte dei conti) o se svolgesse in totale autonomia le proprie funzioni, senz'alcuna delega (in tal caso assumerebbe il ruolo di consegnatario, con conseguente obbligo di autonoma resa del conto giudiziale a questa Corte).

In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguardava beni mobili o "materie", per i quali il Marcucci avesse un "debito di

custodia", bensì vari beni iscritti nell'inventario, che costituivano immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente ed in relazione ai quali era ravvisabile un mero "debito di vigilanza".

Tale circostanza risulta confermata dal consegnatario Marcucci.

Peraltro, la natura dei beni inventariati era tale da far ritenere sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso continuativo nell'Ufficio di pertinenza e, quindi, non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.

Tali circostanze fanno, dunque, propendere per l'assenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale, da parte del Marcucci, per carenza dei relativi presupposti normativamente previsti.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio di conto debba essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in epigrafe indicato, riguardante **Marco Marcucci**, consegnatario in servizio presso il Comune di Grottammare per l'esercizio finanziario **2016** (**conto n. 54540**).

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

dott. Andrea Liberati dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24/02/2025
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)